



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 588

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 547 di data 9 aprile 2018 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina - L.P. 28 maggio 2009, n. 6 (art. 2)."

Il giorno **08 Aprile 2022** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 dispone che la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento promosse da Enti, Associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 547 di data 9 aprile 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina.

Le restrizioni dettate dall'emergenza COVID-19 hanno fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri per la concessione dei contributi attualmente in vigore al fine di favorire maggiormente l'offerta anche se con numeri di partecipanti minore rispetto al numero minimo finora prescritto. Infatti si è riscontrata una riduzione del numero di domande di richiesta di contributo da parte dei soggetti organizzatori, riducendo conseguentemente l'offerta alle famiglie dei servizi di soggiorno socio-educativo per la difficoltà di raggiungere, talvolta, il numero minimo di partecipanti stabilito dalla deliberazione 547/2018. I soggetti organizzatori hanno dovuto adottare misure specifiche per svolgere l'attività in sicurezza, ma rendendo più complicato il soddisfacimento delle condizioni previste dai criteri. Si rende quindi ora necessario modificare tali criteri, al fine di facilitare agli Enti l'accesso al contributo, valorizzando anche le attività che prevedono un numero ristretto di presenze dei partecipanti soprattutto nei centri minori.

Con riferimento ai ragazzi con disabilità certificata, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, si rende necessario confermare che il contributo maggiorato, come stabilito dall'articolo 8 comma 2 dei criteri, è riconosciuto se la famiglia del ragazzo certificato non fruisce dei Buoni di servizio, analogamente a quanto stabilito con riferimento ai contributi concessi dallo Stato, dai Comuni o dalle Comunità di Valle.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 2 della Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 547 di data 9 aprile 2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23 dicembre 2021, con la quale è stato modificato l'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e definiti i compiti dell'Agenzia per la coesione sociale;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti i pareri espressi dalle strutture provinciali competenti all'esame preventivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 547 di data 9 aprile 2018 come segue:
 - a. di sostituire i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 nel seguente modo:

“3. Sono colonie diurne le attività socio-educative organizzate durante l’arco della giornata, senza pernottamento, con costante servizio di assistenza e vigilanza. Per accedere ai contributi di cui ai presenti criteri, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere una durata di svolgimento di almeno 5 giorni consecutivi, con attività proposte per un minimo di 4 ore nell’arco della giornata;

b) avere almeno 50 presenze per ogni sede di svolgimento dell’attività di colonia estiva. Il numero totale delle presenze è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento della colonia diurna.

4. Sono campeggi le attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, realizzate in una determinata località e per un determinato gruppo di persone, organizzate e gestite in forma di autogestione collettiva. Per accedere ai contributi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere una durata di almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno;

b) avere almeno 70 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento del turno.

5. Sono soggiorni permanenti le attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, organizzati avvalendosi prevalentemente di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge). Per accedere ai contributi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere una durata di almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno;

b) avere almeno 100 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento del turno.”

b. di sostituire il comma 4. dell’articolo 8 nel seguente modo:

“4. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo complessivo di partecipanti richiesto per le singole attività, e non anche ai fini della determinazione del contributo, sono riconosciute anche le presenze:

- degli utenti beneficiari dei Buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 del 14 dicembre 2017 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1280 di data 30 luglio 2021, ivi compresi gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;*
- dei beneficiari di contributo statale/comunale/della Comunità di Valle, ivi compresi gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.*

4 bis. Il contributo di cui al comma 2 riferito agli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 è riconosciuto se le famiglie dei ragazzi certificati non fruiscono dei Buoni di servizio e non beneficiano di contributo statale/comunale/ della Comunità di valle”;

- di stabilire che le modifiche di cui al precedente punto 1. trovano applicazione per le domande presentate a partire dall’anno 2022;
- di lasciare invariato quant’altro disposto nel provvedimento n. 547 di data 9 aprile 2018.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper